

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 490

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato VERINI

Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

*Presentata il 10 aprile 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge n. 44 del 1999 rappresenta, ad oggi, uno strumento fondamentale nel contrasto alle attività di *racket* e di usura. Essa costituisce uno schermo a difesa degli imprenditori che non hanno accettato il ricatto malavitoso e perciò sono stati danneggiati. Ottimo baluardo per chi subisce un attentato e viene protetto dalla proroga delle scadenze. Non sufficiente per i soggetti che sono stati tenuti continuamente sotto ricatto. A una prima proroga delle scadenze se ne aggiunge una seconda e anche una terza e una quarta. Per questo le proroghe si sommano, si protraggono nel tempo e al momento dell'ultima scadenza l'importo da pagare al fisco, o agli altri enti creditori, costituisce la somma di queste proroghe, con un importo notevole al quale l'imprenditore non è in grado di fare fronte.

Negli anni, peraltro, la legge è stata oggetto di continue revisioni e integrazioni

al fine di comprendere nel suo *corpus* tutte le fattispecie che nel tempo si sono presentate all'attenzione. Il legislatore, nel tentativo di tutelare la vittima dell'atto lesivo, ha previsto, all'articolo 20, comma 1, di prorogare di trecento giorni tutti gli adempimenti amministrativi, il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari e ogni altro atto avente forza esecutiva ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, prorogando, inoltre, di tre anni i termini di scadenza degli adempimenti fiscali (articolo 20, comma 2). La moratoria prevista dall'articolo 20 della legge n. 44 del 1999 mira a tutelare il patrimonio aziendale dell'imprenditore e del libero professionista consistentemente danneggiati da atti di intimidazione di matrice estorsiva o da approfittamenti usurari dalle aggressioni dei creditori (anche di quelli totalmente estranei ai reati) per il tempo presumibilmente necessario a ricevere il contributo

statale, acquisito il quale l'operatore economico e il professionista potranno estinguere i debiti e riprendere o proseguire l'attività senza particolari ostacoli di natura economico-finanziaria. Il legislatore, quindi, intende mettere al riparo la vittima di eventi di origine estorsiva o usuraria da eventuali complicazioni che possono insorgere in attesa che il processo di accesso al ristoro previsto dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge n. 44 del 1999 si completi. Obiettivo primario del legislatore, pertanto, è consentire il prosieguo dell'attività economica con il conseguente mantenimento del livello occupazionale. Il fenomeno del *racket*, tuttavia, è complesso e in continuo divenire. L'eradicazione di tale fenomeno passa da un processo di costante adattamento, in una dinamica di azione e reazione. Se da un lato il legislatore è intervenuto più volte per ricomprendere nuove fattispecie o semplificare le procedure, dall'altro la più piccola incertezza o lungaggine burocratica può atterrire le vittime di *racket* e indurle a non denunciare, soprattutto considerando che coloro che perpetrano tali intimidazioni agitano davanti agli occhi delle loro vittime lo spettro dell'isolamento e dell'incomprensione da parte dello Stato, arma divenuta, ormai, ben più convincente dei classici metodi intimidatori. Il principale profilo di criticità relativo all'articolo 20 della legge n. 44 del 1999 attiene alla reiterazione nel tempo degli eventi lesivi. Il sistema di tutela previsto dalla legge, sufficiente ad assicurare il perdurare dell'attività economica nel caso di un singolo evento lesivo, entra in crisi non appena questi si ripetono nel tempo, rendendo il ricorso agli strumenti di tutela a ora esistenti un'arma a doppio taglio. In assenza di alcun tipo di coordinamento tra le pratiche di richiesta di accesso alla sospensione dei termini di cui all'articolo 20 della legge, infatti, il ricorso reiterato a tale tutela, sebbene vitale nel breve periodo per la sopravvivenza dell'attività economica, risulta essere motivo di preoccupazione preponderante per il prosieguo della stessa nel lungo periodo. L'articolo, infatti, prevede che i termini vengano postergati dalla loro naturale scadenza (all'interno dell'anno in

cui è avvenuto l'evento lesivo) per trecento giorni o per tre anni; in tale periodo di tempo si presume che la vittima di tali atti abbia già avuto accesso al ristoro previsto dalla norma stessa e quindi sia in grado di ripagare alla scadenza quanto sospeso. Ma cosa accade se, passato il termine di sospensione nel corso del pagamento delle scadenze sospese, l'attività in questione subisce un ulteriore evento lesivo, poi un altro e un altro ancora?

Senza dubbio per assicurare la sopravvivenza della stessa il soggetto leso fa ricorso all'articolo 20 della legge n. 44 del 1999. Ciò sospende nella fattispecie sia il pagamento di quanto maturato nel nuovo anno, sia il rimborso delle scadenze già postergate per effetto del provvedimento relativo al precedente evento lesivo. Immaginiamo che ciò si ripeta nell'arco di pochi anni per un certo numero di volte. Appare evidente che l'attività economica così bersagliata dal *racket* accumuli in breve tempo non solo un debito consistente per cercare di riparare i danni dovuti all'evento lesivo in sé e proseguire con la propria attività mentre si provvede ad accertare e risarcire il danno patito, ma anche un consistente debito verso lo Stato che, sebbene sia sospeso, in assenza di un coordinamento tra i successivi provvedimenti rischia di ricadere, allo scadere dell'ultima sospensione, in tempo brevissimo sul soggetto. Si ponga particolare attenzione su un punto: in base all'articolo 20 le scadenze vengono tutte prorogate di un tempo prestabilito. Esse, perciò, ricadranno tutte alla naturale distanza l'una dall'altra, ma posticipate di trecento giorni o di tre anni dalla loro scadenza naturale. Nel caso di più sospensioni questo scaglionamento si perde del tutto, assistendo così al sovrapporsi di un numero consistente di scadenze ricadenti in ordine sparso e relative a tanti esercizi quante sono le sospensioni. Accade, quindi, che allo scadere dell'ultima sospensione l'esercente l'attività economica non sia in possesso dell'ingente liquidità necessaria, nel breve termine, a far fronte alle scadenze previste. Si aggiunga, inoltre, che il legislatore, non prevedendo un coordinamento della reiterazione degli eventi lesivi,

ha sottovalutato le ricadute anche nel campo del merito creditizio. Il debito verso le varie amministrazioni statali (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate eccetera) così sospeso viene iscritto nel bilancio d'esercizio. Come noto, secondo le regole di Basilea qualunque istituto di credito è tenuto a valutare in base a esso, in via preponderante, il merito creditizio di colui che richiede accesso al credito. Appare, quindi, del tutto evidente come l'esistenza di un debito verso la pubblica amministrazione, che nel reiterarsi delle sospensioni diviene consistente, influisca negativamente sulla possibilità di accesso al credito fin quasi ad azzerarla e per tempi sensibilmente più lunghi rispetto alla sospensione stessa, cioè sino al completo pagamento di quanto dovuto. Appare, quindi, evidente che quanto esposto sia in

aperto contrasto con la *ratio* che il legislatore aveva in mente quando ha formulato la legge n. 44 del 1999, ovvero assicurare il perdurare dell'attività economica. È, dunque, evidente la necessità di modificare la legge prevedendo, in particolare, la possibilità, per le vittime di eventi lesivi reiterati, sia di consolidare e dilazionare nel tempo quanto dovuto, sia di scorporare il debito sospeso ai fini delle procedure di determinazione del *rating* aziendale. Si precisa, infine, che la presente proposta di legge, già presentata nella XVII legislatura dall'onorevole Vecchio ed altri (atto Camera n. 4073), e di cui l'onorevole Mattiello è stato relatore, riproduce sostanzialmente il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in sede referente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro ».

2. All'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Non possono fare parte dell'elenco tenuto a cura del prefetto di cui al comma 2 associazioni e organizzazioni che, al momento della domanda di iscrizione e ogni anno dal momento dell'accettazione della stessa, non abbiano presentato un'informazione antimafia liberatoria ai sensi del libro II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 »;

b) al comma 3, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

3. All'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'intero ammontare dell'elargizione di cui al comma 1 può essere erogato, qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso ».

4. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . I

membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati a esprimersi su richiedenti l'accesso al Fondo di cui all'articolo 18 i quali sono o sono stati, nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero hanno ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal periodo precedente è da considerare nulla »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* In un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei membri di cui al comma 1, lettera *d*) ».

5. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « trecento giorni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati »;

b) al comma 2, le parole: « dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di proroga »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *7-quater.* Al soggetto che abbia richiesto e ottenuto, per effetto di due o più eventi lesivi nell'arco di cinque anni, la moratoria di cui ai commi da 1 a 4 è concessa, da parte dell'erario, ovvero degli enti previdenziali o assistenziali, la rateizzazione del debito accumulato, per effetto della moratoria stessa, sino a centoventi mesi senza interessi né oneri.

*7-quinquies.* A favore dei soggetti di cui al comma *7-quater* è istituito un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale Spa allo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e di sterilizzare

gli effetti negativi sul merito creditizio dovuti al debito accumulato in ragione della moratoria ».

PAGINA BIANCA



\*18PDL0008210\*